

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**  
**INTESA SULLA GESTIONE DEGLI AA.SS. IN DEROGA DEL 05/09/2014**

Preso atto del persistere della crisi che caratterizza il contesto economico regionale;

Preso atto del Decreto Interministeriale 83473 del 01/08/2014 pubblicato il 04/08/2014;

Considerate le intese del 23/12/2013, del 31/3/2014, dell'8/4/2014, del 30/06/2014 con le quali si è data continuità ai suddetti trattamenti fino al 31 agosto 2014.

1. Premesso che le Regioni hanno richiesto al Ministero del Lavoro, nel documento che si allega, chiarimenti sull'interpretazione di alcune norme del Decreto 83473, al fine di evitare che si producano difformità di interpretazioni e prassi nell'utilizzo degli AA.SS. in deroga, le Parti concordano sulle seguenti questioni non controverse

2. Le Parti costituenti il Tavolo Tecnico di monitoraggio concordano sul fatto che le imprese di cui all'art. 2082 c.c. possano proseguire nell'accesso agli AA.SS. in deroga dal 01/09/2014, fino al 31/12/2014.

3. Il Tavolo Tecnico di monitoraggio prende atto del fatto che le risorse messe a disposizione dal Ministero e su cui lo Stesso si è impegnato ad emanare i decreti di riparto, consentano una previsione di copertura integrale del fabbisogno. La Regione dichiara di effettuare la verifica di compatibilità finanziaria prima dell'autorizzazione delle richieste dei trattamenti in deroga.

4. Le Parti si impegnano a rivedersi sulle questioni controverse non appena saranno forniti i chiarimenti richiesti di cui al punto 1 e comunque entro il 20 settembre.

5. Visto che gli oneri non devono ricadere impropriamente sulle imprese e sui lavoratori, le parti convengono che l'accesso agli ammortizzatori in deroga sia condizionato alla necessaria copertura ed alla compatibilità finanziaria, di cui al punto 3, nonché a coerenti chiarimenti interpretativi.

6. Premesso che il decreto stabilisce che una quota pari al 5% delle risorse messe a disposizione possa essere attribuita a prescindere dai criteri individuati dallo stesso, le Parti si riservano di precisare come queste risorse saranno utilizzate, solo quando saranno esattamente definiti gli importi e sarà stata data risposta ai quesiti di cui al punto 1, con particolare riferimento ai lavoratori dipendenti da imprese sottoposte a procedure concorsuali. Si precisa comunque da subito che tali risorse siano impiegate per: a) garantire il sostegno del reddito ai lavoratori già ammessi a benefici secondo i criteri preesistenti, ove i nuovi criteri abbiano portata retroattiva; b) garantire il sostegno del reddito ai lavoratori già sospesi nel mese di agosto 2014, secondo accordi sindacali che abbiano fatto riferimento ai vecchi criteri.

7. Le parti concordano che i fondi di cui all'art.3 commi da 4 a 41 della Legge 28/06/2012 n. 92, condizionino l'accesso agli AA.SS. in deroga, ai sensi dell'art. 2, commi 9 e 10, del Decreto 83473, solo se effettivamente costituiti ed effettivamente erogatori delle prestazioni. La medesima norma è applicata nel senso che i trattamenti siano concessi, ove i prestatori di lavoro aventi diritto non possano accedere a nessuno strumento di protezione previsto dalla regolamentazione nazionale o comunque abbiano esaurito la possibilità del loro utilizzo.

8. In attesa dei chiarimenti inerenti le procedure di richiesta di AA.SS. in deroga, le aziende invieranno in formato telematico le domanda attraverso il sistema SARE. L'eventuale obbligo dell'invio cartaceo verrà comunicato a seguito dei chiarimenti ministeriali in corso.

9. In considerazione del termine massimo di 11 mesi introdotto dal DM 83473 per il 2014, le domande dal 1 settembre 2014 avranno durata massima di 3 mesi e solo a seguito dei chiarimenti richiesti verranno fornite indicazioni sulle modalità per effettuare le richieste concernenti il mese di dicembre 2014.








10. Le Parti rilevano che il termine per la presentazione delle domande fissato dal decreto in 20 giorni dalla decorrenza della sospensione risulti molto difficilmente rispettabile, in sede di prima

applicazione, data l'incertezza normativa. Pertanto le Parti si impegnano a sollecitare un tempestivo intervento del Ministro al fine di risolvere la problematica.

11. Si invita ad estendere la validità dei protocolli delle Amministrazioni provinciali sottoscritti con gli Istituti di credito per le anticipazioni finanziarie ai lavoratori sospesi per ammortizzatori sociali, fino alla stipula di un protocollo regionale e comunque per la vigenza della presente intesa.

Bologna, 05/09/2014

**Firmatari intesa**

ENTE	COGNOME E NOME	FIRMA
Regione Emilia-Romagna	Assessore Luciano Vecchi	
CGIL ER	Vittorio Martini	
CISL ER	AMOROSO ANTONIO	
UIL ER	Martelli Gi. ←	
UGL ER		
CONFINDUSTRIA ER	MARCO AGNOU 156	
<del>APIER</del> CONFIND. IMPRESA ER	VECCHI FEDERICO	
ABI		
UPI		
CONFSERVIZI ER		
CNA ER	FABRIZIA FORNI	
CONFARTIGIANATO ER	BARBARA MACCARO	
CONFCOMMERCIO ER	OLIVIERI ANNA	
CONFESERCENTI ER	RAISI GIACOMO	
LEGACOOP ER	MATTEO MANFRAI	
CONFCOOPERATIVE ER	ALESSANDRO MONZANI	
AGCI ER		
PROVINCIA DI MODENA	GIUGLIOLI ANA	
PROVINCIA DI REGGIO E.	SALATTI VANNA	
PROVINCIA DI RAVENNA		
PROVINCIA DI FERRARA		
PROVINCIA DI BOLOGNA	ELENA DRUDI	

UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA

BEGHELLI MATTEO

Matteo Beghelli

## **Problematiche attuative e richiesta chiarimenti al Ministero del Lavoro in merito al decreto sui criteri di accesso per gli ammortizzatori sociali in deroga del 1 agosto 2014**

A seguito dell'analisi del decreto sui criteri di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga del 1 agosto 2014, sono emerse alcune questioni su cui si è condivisa la necessità di avviare in tempi brevi con il Ministero del Lavoro un confronto, ritenuto assolutamente indispensabile per consentire alle amministrazioni regionali un'omogenea e corretta applicazione del decreto. Le questioni evidenziate che di seguito si riportano, per sistematicità di approccio sono state suddivise nelle macro categorie afferenti agli aspetti relativi ai criteri e alle procedure.

### **STATO DELL'ARTE**

Ad oggi le aziende possono inoltrare domanda telematicamente solo alle Regioni e non anche all'Inps come previsto dal decreto.

Le Inps regionali dichiarano di essere in attesa di disposizioni dal livello centrale.

In via preliminare, si rileva come le disposizioni introdotte dal decreto si applicano agli accordi stipulati successivamente alla sua entrata in vigore ovvero al 4 agosto 2014, ferma restando l'applicazione dei limiti massimi di durata dei trattamenti di CIGD e di mobilità in deroga previsti dal decreto, per cui i periodi di trattamento concessi vengono calcolati a partire dal 1° gennaio 2014. In tal senso, la previsione della non retroattività della norma, che va ad incidere sui requisiti soggettivi dei lavoratori (emendamento dirimente per le Regioni) non è stato accolto.

Inoltre, si sottolinea come il modello delineato, che prevede il duplice invio della richiesta da parte dell'azienda alla Regione e all'INPS, rende di fatto inapplicabile il decreto.

### **CRITERI**

- **All'art. 2, comma 3** si richiama l'opportunità che il Ministero del Lavoro provveda ad effettuare l'individuazione dei soggetti esclusi dall'art. 2082 del Codice Civile;
- **All'art. 2, comma 8** occorre chiarire cosa si intenda per strumenti di ordinaria flessibilità; ad esempio in merito alle ferie residue occorre verificare quali debbano essere considerate (anni precedenti o anno in corso?), ore di permesso, etc;
- **All' art. 2, comma 11**, in merito al calcolo dei periodi, si può ritenere che debba essere basato sui periodi fruiti, pur permanendo l'incongruenza dei commi 9-10 dell'art. 2 e del comma 1 dell'art. 6 in cui si richiama la concessione, con il comma 11 dell'art. 2 in cui si fa riferimento alla fruizione. In tal senso, la verifica dei periodi di fruizione può essere effettuata esclusivamente dall'INPS entro un termine determinato;
- **All'art. 3, comma 1** si segnala un refuso poiché nello stesso si dispone la concessione della mobilità ai lavoratori provenienti dalle imprese di cui all'art. 2, comma 5 (relativo al settore della pesca) mentre il riferimento corretto è all'art. 2, comma 3;
- **Con riferimento all'art. 3, comma 4**, in merito alla mobilità in deroga andrebbero esplicitati i requisiti dei destinatari, le modalità e la durata di coloro che richiedono per la prima volta un trattamento di mobilità in deroga, nonché la procedura;

- **All'art. 6, comma 1** si precisa che l'anzianità lavorativa dei lavoratori inseriti in domande di CIGD nel 2014 è limitata a 8 mesi, invece di 12, "*... anche con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità concessi precedentemente alla predetta data*". In questo caso è necessario un chiarimento poiché il riferimento alla mobilità appare non corretto, in quanto per la mobilità in deroga l'anzianità richiesta è di 12 mesi, di cui 6 di lavoro effettivamente prestato;
- **Con riferimento all'art. 6, comma 3** si richiama la necessità di un chiarimento da parte del Ministero del Lavoro in merito alla percentuale stabilita del 5% per ciascuna Regione e il limite massimo di spesa quantificato in 70 milioni;
- **Con riferimento alle procedure concorsuali** occorrerebbe chiarire se e a quali condizioni si può utilizzare la CIGD.

## PROCEDURE

- **All'art. 2, comma 12** non appare chiaro l'esercizio di controllo dell'INPS che, prima di procedere al pagamento dei trattamenti, effettua una verifica di coerenza con l'accordo preventivamente stimato. Inoltre, il termine dei 30 giorni da parte della Regione per effettuare l'istruttoria è da intendersi ordinatorio;
- **L'art. 2, comma 7** introduce il termine perentorio dei 20 giorni entro cui l'azienda presenta in via telematica, la domanda di concessione/proroga all'INPS e alla Regione. Si rileva, a tal proposito, come l'introduzione di tale disposizione, peraltro già operativa, in mancanza di un'adeguata campagna di informazione nei confronti delle imprese, possa profilare il rischio che tale termine non venga rispettato, rendendo di fatto necessaria la previsione fin da subito di una "sanatoria". Sarebbe necessario prevedere tempi più ampi per la presentazione delle domande nella fase di prima applicazione delle nuove regole. Il termine dei 20 giorni non può essere rispettato in quanto sono necessari i tempi tecnici di adeguamento dei sistemi informativi.  
Si fa presente che in caso di invio tardivo le Regioni potranno solo indicare ad Inps la nuova data di decorrenza del trattamento lasciando inalterato il numero delle ore e di lavoratori. Spetta di conseguenza ad Inps il compito di verificare le ore effettivamente spettanti;
- **All'art. 2, comma 7** si chiede un chiarimento in merito alla gestione delle procedure sindacali preliminari alla presentazione della domanda da parte delle imprese per cui l'azienda deve presentare comunque insieme alla domanda di concessione/proroga dei trattamenti in deroga anche l'accordo che viene ritenuto un aggravio inutile della procedura;
- **L'art. 2, comma 14** introduce il termine dei 25 giorni entro il quale le imprese devono presentare mensilmente all'INPS gli SR41. Si rileva che, secondo tale formulazione, il termine sembrerebbe avere carattere perentorio e, in tal caso, andrebbero chiarite le conseguenze del mancato rispetto dello stesso, non essendo prevista una sanzione nel decreto;
- Si rileva, infine, come in linea generale le disposizioni richiamate, introducano modifiche rilevanti nella gestione degli ammortizzatori sociali in deroga soprattutto in termini di procedure che risultano strettamente connesse all'adeguamento dei sistemi regionali di gestione, rendendo di fatto necessario e urgente un confronto con il Ministero del Lavoro e l'INPS, al fine di poter procedere in tempi brevi all'applicazione completa del decreto.